



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 160 del 21/06/2024

DIRETTORE GENERALE: Giovanni Mercuri

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA STIPULA DI CONVENZIONE TRA L'ASP GOLGI-REDAELLI E FONDAZIONE LAURA SOLERA MANTEGAZZA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI, E DEL RELATIVO SCHEMA CONTRATTUALE

Responsabile del Procedimento Cristina Callerio

PRATICA TRATTATA DA: Cristina Callerio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA
CRISTINA CALLERIO
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRETTORE GENERALE
GIOVANNI MERCURI
(Firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

visti

- la DGR n. 7763 del 17.01.2018, Regione Lombardia e il Dds n. 6286 del 07.05.2018, Regione Lombardia;
- il documento aziendale "Procedure per la disciplina e la gestione di convenzioni e tirocini formativi", approvato con DDG n. 43 del 19.03.2021;

premesse che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- tra l'ASP Golgi-Redaelli e la Fondazione Laura Solera Mantegazza intercorrono da tempo rapporti ampiamente favorevoli per l'effettuazione presso le sedi aziendali di tirocini curriculari in favore degli studenti inseriti in corsi professionali ASA/OSS in forza alla stessa (da ultimo, convenzione in scadenza al prossimo 15.09.2024);
- la predetta Fondazione Laura Solera Mantegazza, in qualità di sede del Corso di Laurea in Logopedia dell'Università degli Studi di Pavia, ha chiesto la disponibilità dell'ASP "Golgi-Redaelli" al rinnovo del convenzionamento;
- la competente UOC Affari Generali e Trasparenza ha espletato con esito favorevole i lavori istruttori, verificando altresì preventivamente l'interesse aziendale al convenzionamento mediante acquisizione di parere dei soggetti competenti in relazione alle attività oggetto di tirocinio;
- i contraenti hanno convenuto sull'utilizzo del testo convenzionale in uso in Azienda;
- sono state concordate con la parte richiedente la durata della convenzione, la estensione della stessa alle tre strutture operative aziendali, e la forma collettiva della medesima;
- la Fondazione contraente – non essendo nella possibilità di assolvere virtualmente l'imposta di bollo – ha richiesto che a ciò provveda l'ASP in sua vece, impegnandosi quindi al rimborso degli importi dovuti ed in tal modo anticipati;

richiamato quanto sopra riferito, il Responsabile del Procedimento propone:

- di dare corso agli accordi in questione, previa approvazione della stipula della convenzione e dello schema convenzionale proposto in allegato;
- di anticipare l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa, richiedendo successivamente alla parte contraente il rimborso della spesa sostenuta;

ritenuto di fare propria la proposta del Responsabile del Procedimento che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare la stipula con Fondazione Laura Solera Mantegazza (con sede legale a Milano, v. Ariberto, n. 11, Codice fiscale n. 800990159) della convenzione collettiva per lo svolgimento nelle tre sedi operative aziendali di attività di tirocinio curriculare nell'ambito dei corsi professionali ASA/OSS dalla stessa gestiti, con validità quinquennale dalla data del 16.09.2024, sulla base del testo di accordo posto in allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
2. di dare atto che gli accordi verranno sottoscritti dal Dirigente della UOC Affari Generali e Trasparenza, come da delega conferita dal Direttore Generale ad interim con DDG n. 130 del 15.05.2024;

3. di autorizzare l'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale da parte dell'ASP, anticipando le relative spese e provvedendo conseguentemente alla richiesta di rimborso al contraente, dando atto che con separato atto si provvederà alla richiesta in tal senso alla competente UOC Economico Finanziaria;
4. di demandare al Responsabile del Procedimento l'attuazione del presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alla seguente struttura:
 - UOC Affari Generali e Trasparenza

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*
Dott. Giovanni MERCURI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Azienda di Servizi alla Persona
"GOLGI - REDAELLI"

MARCA DA BOLLO
(applicare marca da
bollo secondo la vigente
normativa e annullare //
imposta assolta in modo
virtuale)

CONVENZIONE COLLETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI

TRA

_____ , soggetto promotore con sede in _____ Via _____ , C.F. _____ ,
rappresentato da _____ , in qualità di _____

E

l'Azienda di Servizi alla Persona "Golgi-Redaelli", soggetto ospitante con sede legale e amministrativa in via Bartolomeo d'Alviano n. 78 – 20146 MILANO - C.F. 80063990156, rappresentata dal Direttore Generale/Legale Rappresentante dr. _____ , ,
(o soggetto delegato)

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curricolari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini stessi;
- i tirocini attivati in forza della presente convenzione non costituiscono rapporto di lavoro né danno luogo ad un'indennità di partecipazione a favore del tirocinante;
- le presenti premesse fanno parte integrante dell'atto convenzionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 GENERALITA'

L'ASP Golgi-Redaelli, su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere, nell'arco della durata della convenzione e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, soggetti destinatari di tirocini curricolari per.....di seguito denominati "tirocinanti", per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali.

L'ASP si impegna a:

- garantire ai tirocinanti, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'interno percorso formativo e per la stesura della relazione finale

ARTICOLO 2 CARATTERISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Progetto formativo

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema in allegato a far parte integrante della presente convenzione, sottoscritto in esecuzione della medesima da rappresentanti delle parti a ciò competenti e dal tirocinante.
2. Il percorso formativo personalizzato viene predisposto in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi. Le parti si obbligano a garantire la formazione ivi prevista e quella in materia di salute e sicurezza.
3. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è in capo al soggetto promotore.

Tempi di svolgimento

Ogni tirocinio sarà svolto nell'arco temporale e per la durata definiti nel Progetto formativo individuale; la durata potrà essere prolungata, previo accordo tra le parti e con l'assenso del tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti dalla presente Convenzione e dal Progetto Formativo Individuale, nonché il perdurare della vigenza della presente Convenzione per il periodo di prolungamento della durata.

Sospensione / interruzione del tirocinio

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al soggetto ospitante e al soggetto promotore.
3. Il soggetto ospitante ha facoltà di interrompere il tirocinio nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, nonché in caso di mancata osservanza da parte del tirocinante delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sorveglianza sanitaria e situazioni emergenziali. Dell'interruzione va data notizia al soggetto promotore ed al tirocinante interessato. L'Azienda si riserva la facoltà di ammettere o non ammettere al tirocinio il soggetto inadempiente nel caso di nuova richiesta.

Tutoraggio

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicura il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. Il tutor aziendale svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

ARTICOLO 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., art. 2, comma 1 lettera a) il tirocinante è equiparato al lavoratore, come pure l'allievo degli Istituti di Istruzione ed Universitari ed il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di: laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio;
 - informare/formare il tirocinante in materia di norme relative all'igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.Lgs. 81 /08 e s.m.i.;
 - designare un tutor che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
 - predisporre il percorso formativo personalizzato in condivisione con il tutor aziendale, anche riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor dovrà collaborare con il tutor formativo aziendale al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela del tirocinante.
3. Il soggetto ospitante si impegna, ai fini del rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro a:
 - informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al/i beneficiario/i;
 - individuare il tutor aziendale in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. Servizio di Prevenzione e Protezione);
 - fornire informazioni ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a: *organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; *rischio intrinseco aziendale.
4. In ogni fase del percorso, i soggetti promotore e ospitante si coordinano, anche per il tramite dei rispettivi tutor, al fine di:
 - verificare e garantire l'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza;
 - verificare il rispetto da parte del tirocinante degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. n. 81/08 s.m.i. In particolare la violazione da parte del tirocinante degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo aziendale al docente tutor affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie, pena la interruzione del tirocinio;
 - gestire ogni eventuale criticità in materia.
5. Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza a farsi carico dei seguenti adempimenti in favore dei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono tirocini nell'ambito dell'organizzazione aziendale della struttura ospitante:
 - a) **Formazione generale e formazione specifica:** il soggetto promotore si impegna a fornire la formazione dei tirocinanti. La formazione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni di cui all'accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011.

- b) **Formazione specifica in relazione ai rischi connessi all'attività di tirocinio:** il soggetto ospitante si impegna a fornire la formazione specifica dei tirocinanti inviati presso le strutture dell'Azienda, limitatamente all'esposizione di rischi e pericoli connessi con lo svolgimento dell'attività di tirocinio. La formazione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni di cui all'accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011.
- c) **Sorveglianza sanitaria dei tirocinanti ai sensi dell'art. 41 D.Lgs 81/08 e s.m.i.:** fatti salvi gli adempimenti del soggetto ospitante in tema di sorveglianza sanitaria degli allievi inseriti nelle strutture aziendali, si precisa che non sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria, qualora gli stessi vengano impiegati in attività di tirocinio non a rischio, ferma restando la necessità di acquisire comunque una certificazione di idoneità, mediante visita preventiva da parte del Medico Competente dell'Istituzione scolastica, e/o dai Dipartimenti di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro delle A.T.S.. Qualora invece gli allievi vengano destinati ad attività di tirocinio in cui sussistono rischi specifici in base al documento di valutazione del rischio vigente nell'ambito della struttura ospitante, il soggetto promotore si adeguerà alle previsioni di cui ai protocolli sanitari vigenti all'atto della richiesta di autorizzazione al tirocinio al fine del rilascio della medesima.
- Gli allievi, prima del loro ingresso negli ambienti lavorativi, saranno contattati dall'ufficio del medico competente della sede ove effettuano il tirocinio per l'esecuzione della visita di idoneità sanitaria generale allo svolgimento delle mansioni per le quali viene richiesto il tirocinio. I tirocinanti esibiranno eventuali certificazioni attestanti gli esiti di recenti esami ematici, onde consentire al medico competente della struttura ospitante di accertare preliminarmente l'assenza di contro indicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.
- d) **Oneri economici:** sono a carico del soggetto ospitante gli eventuali costi della sorveglianza sanitaria, intesa quale adempimento obbligatorio per la verifica di controindicazioni all'autorizzazione dell'attività di tirocinio, di cui al punto c), qualora vengano eseguiti da parte dell'ASP Golgi-Redaelli.

ARTICOLO 4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN CASO DI SITUAZIONI ECCEZIONALI ed EMERGENZIALI

Qualora l'Azienda si doti, in ossequio a previsioni normative nazionali, regionali o di settore e/o autonomamente, di protocolli e procedure particolari atte a contrastare fenomeni eccezionali/emergenziali, il tirocinante nel superiore interesse della tutela di ospiti e dipendenti e della salute pubblica è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni organizzative emanate, anche ove queste comportino screening ed accertamenti esulanti dalla normale sorveglianza sanitaria, nonché la sottoposizione ad eventuali pratiche cliniche connesse (ad es: tamponi, vaccinazioni, profilassi.....), oppure l'interruzione o la sospensione del tirocinio per cause di forza maggiore.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Durante lo svolgimento del percorso di tirocinio l'interessato è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, informazioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) rispettare in generale tutti gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08 s.m.i., art. 20, e in particolare:
 - utilizzare correttamente ed in modo appropriato i dispositivi di protezione forniti
 - osservare le disposizioni, le istruzioni e i protocolli in uso in Azienda ai fini della protezione individuale e collettiva
 - sottoporsi ai controlli sanitari ed agli accertamenti periodici disposti dall'Azienda
 - d) aderire alle prescrizioni aziendali eventualmente disposte in caso di situazioni emergenziali
 - e) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, anche in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - f) seguire le indicazioni del tutor nell'ambito di quanto previsto dal Progetto Formativo Individuale e fare riferimento al medesimo per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - g) frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal Progetto e che verranno successivamente fornite in coerenza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato o conoscenza;
 - h) richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi.
2. Il soggetto promotore si rende garante del rispetto degli obblighi sopra estesi da parte del tirocinante.

ARTICOLO 6

ASSICURAZIONI E IMPOSTE

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
3. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, con oneri a carico della parte richiedente, fatte salve eventuali esenzioni ai sensi della normativa vigente. L'imposta può essere assolta in modo virtuale, secondo legislazione in materia.

ARTICOLO 7
DURATA DELLA CONVENZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE

1. La presente convenzione decorre dalla data del.....e ha durata, con completamento degli eventuali tirocini in corso all'atto della scadenza, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
2. Entrambe le parti possono recedere dalla presente convenzione previo preavviso formalizzato non inferiore a 30 gg. In caso di recesso verranno comunque completati eventuali tirocini in corso, ma non potranno esserne attivati di nuovi.
3. E' riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano personalizzato da parte degli stipulanti.

ARTICOLO 8
MODIFICHE E VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. La Convenzione può essere integrata o modificata in corso di esecuzione, anche con apposizione di appendici o scambio di intese che tengono luogo di variazione contrattuale – anche pro tempore –, in caso di eventi sopravvenuti imprevedibili e/o non dipendenti dai soggetti stipulanti.
2. L'ASP Golgi-Redaelli si riserva di apportare modifiche unilaterali, in deroga all'art. 1372, c. 1 Codice Civile, unicamente per giustificato motivo, in particolare in casi eccezionali di estrema ed imprescindibile gravità ed attinenti alla tutela della salute pubblica. Della variazione unilaterale va data immediata notizia alla parte interessata e produce effetti dal momento in cui questa viene a conoscenza della stessa (art. 1334 CC).
3. Non possono proporsi modifiche che comportino la rideterminazione sostanziale dei contenuti e dell'oggetto degli accordi.

ARTICOLO 9
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il soggetto convenzionato si impegna per sé e per i soggetti inviati al rispetto dei principi e delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità e dei connessi documenti, adottati dall'ASP Golgi-Redaelli, come pubblicati sul sito aziendale www.golgiredaelli.it che qui dà atto di conoscere e accettare. L'eventuale mancata conoscenza degli stessi non può, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni. Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino alla completa esecuzione del contratto.

ARTICOLO 10
REGISTRAZIONE E CONTROVERSIE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
Competente alla definizione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione della medesima è il Foro di Milano.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Milano.....

Il soggetto promotore
.....

Il.....

Prof.

Il soggetto ospitante
Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli

Il Direttore Generale/Legale Rappresentante

(o soggetto delegato)
Dott.....

APPROVAZIONE SPECIFICA DI PARTICOLARI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 Cod. Civ., il soggetto promotore specificatamente approva le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 10 della presente Convenzione

Milano,Il soggetto promotore

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

ANAGRAFICA GENERALE	
TIROCINANTE	
Nome	
Cognome	
Cittadinanza	
Nato a	
Il	
Residente in	
Comune	
C.A.P.	
Provincia o stato estero	
Domiciliato in	
Comune	
C.A.P.	
Provincia	
Codice Fiscale	
Telefono/Cell.	<i>(*) campo obbligatorio</i>
Mail	
SOGGETTO PROMOTORE	
Denominazione	
Sede legale in	
Comune	
C.A.P.	
Provincia	
Codice Fiscale	
Sede operativa in	
Comune	
C.A.P.	
Provincia	
Responsabile	
Telefono	
Mail	
SOGGETTO OSPITANTE	
Denominazione	ASP GOLGI REDAELLI
Sede legale in	VIA B. D'ALVIANO,78
Comune	MILANO
C.A.P.	20146
Provincia	MI
Codice Fiscale	80063990156
Natura Giuridica	Azienda di Servizi alla Persona – Pubblica Amministrazione
Sede operativa (Istituto) di	
Responsabile della gestione del tirocinio	
Telefono	
Mail	
INFORMAZIONI SPECIFICHE	
CONVENZIONE DI RIFERIMENTO	
Sottoscritta in data	
Scadenza in data	
Tipologia di convenzione	<i>(collettiva o individuale)</i>
CONTRATTO DI LAVORO	
Ccnl Sanità Pubblica	
GESTIONE DEL TIROCINIO	

